

**PROTOCOLLO D'INTESA FRA
TRIBUNALE DI GENOVA, PROCURA DELLA REPUBBLICA,
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GENOVA
E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
PREVISTO DALL'ART. 35 D. L.VO N. 274/2000**

L'anno 2018 addì 01 del mese di OTTOBRE in Genova,
il Tribunale di Genova, in persona del Presidente, Dott. Enrico Ravera;
la Procura della Repubblica di Genova, in persona del Procuratore capo, Dott.
Francesco Cozzi;

l'Ordine degli Avvocati di Genova, in persona del Presidente, Avv. Alessandro Vaccaro;
premessi che:

nel contesto dell'Istituto Osservatorio sulla giustizia penale, composto da Magistrati e Avvocati (espressione sia dell'Ordine sia della Camera Penale di Genova), è emersa l'opportunità di individuare **criteri orientativi condivisi per la quantificazione del danno non patrimoniale originato da reati di competenza del Giudice Onorario di Pace, ai fini dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 35 D. L.vo n. 274/2000 ("estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria")**. Ciò perché l'individuazione di criteri condivisi:

- appare coerente ed opportuna rispetto alle **finalità proprie del procedimento avanti al Giudice Onorario di Pace, procedimento che per precisa scelta legislativa è stato caratterizzato da un'alta connotazione conciliativa**;
- appare in ogni caso utile proprio perché **propone criteri condivisi e dunque idonei a razionalizzare una valutazione per definizione "equitativa"**;
- potrà rendere più rapida ed efficiente **la fase propriamente procedimentale** per i reati di competenza del Giudice Onorario di Pace favorendo soluzioni conciliative antecedenti l'esercizio dell'azione penale e renderà certamente più efficiente **la fase processuale** avanti al Giudice Onorario di Pace lasciando le parti nella condizione di conoscere anticipatamente quali indici, in via seppur orientativa, il Giudice Onorario di Pace assume come significativi ai fini di pronuncia estintiva del reato per intervenuta condotta riparatoria, con l'effetto auspicato di ridurre la prassi di numerosi rinvii funzionali alla conciliazione;
- appare utile al fine di **attenuare e dunque ridurre possibili enfaticizzazioni di parti private** (sia imputato che persona offesa) che, in quanto tali, sono certamente espressione incongrua di **una giustizia che resta pur sempre penale** e dunque connotata dalla **lesione di interessi e beni giuridici di rilevanza pubblicistica**.
- Appare opportuna rispetto all'interesse del cittadino di sapere che per i Giudici Onorari di Pace la valutazione del danno non patrimoniale (cd. danno morale da reato) è **apprezzata in modo omogeneo** e che in concreto **non vi saranno sperequazioni (in ossequio al principio della certezza del diritto "sostanziale" ed a quello delle certezza di un giusto processo anche per i profili risarcitori alla p.o.)**.

Le parti coinvolte hanno sottoscritto, dunque, il presente protocollo, denominato:

**"CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE
PER REATI DI COMPETENZA GIUDICE ONORARIO DI PACE
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 35 D.L. VO 274/2000"**

Art. 612 c.p. (minaccia):

Possono distinguersi due ipotesi di differente gravità (naturalmente a prescindere dal cpv. dell'art. 612 c.p. di competenza del Tribunale ordinario):

- a) lieve: € 300,00;
- b) grave: € 600,00;

la differenza tra le due ipotesi sarà valutata con riferimento alla presenza di più persone e alle circostanze specifiche e modalità con cui viene proferita (luogo, orario, ecc., a prescindere dall'art. 61 n. 5, ovvero dall'approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto.

Art. 581 c.p. (percosse):

da un minimo edittale pari ad € 300,00 ad un massimo edittale pari ad € 600,00; nella valutazione tra il minimo e il massimo il Giudice Onorario di Pace potrà tener conto della presenza di più persone e delle circostanze specifiche e delle modalità con cui è stata attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dalla sussistenza dell'art. 61 n. 5, ovvero dall'approfittamento delle stesse), oltre che della eventuale natura discriminatoria del gesto.

Art. 590 c.p. (lesioni colpose):

Presupposto è l'assenza di danno un biologico comportante invalidità permanente; il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo 15 giorni di "prognosi"/"malattia".

Il criterio è mutuato dalla normativa sui cd. "danni micro permanenti" e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per l'Invalidità Temporanea Totale, arrotondato per eccesso a € 50,00 per ogni giorno di ITT. In aggiunta a ciò si prevede un correttivo per il danno morale da € 100,00 a € 300,00 *omnia* (cioè non giornaliero), discrezionalmente riferito ai casi più gravi in punto di negligenza, imprudenza e imperizia.

Art. 582 c.p. (lesioni volontarie):

Presupposto è l'assenza di danno un biologico comportante invalidità permanente; il criterio riguarda le ipotesi che indichino un massimo 15 giorni di "prognosi" / "malattia".

Il criterio è mutuato dalla normativa sui cd. "danni micro permanenti" e dunque rimanda al coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale già previsto per l'art. 590 c.p. In queste ipotesi deve essere considerato un'ulteriore coefficiente di danno morale determinato dall'essere il delitto doloso, con un ulteriore *range* edittale da € 350,00 a € 1.000,00 *omnia* (cioè non giornaliero), in relazione alla presenza di più persone, alle circostanze specifiche ed alle modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dall'art. 61 n. 5, ovvero dall'approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto.

Art. 595 c.p. (Diffamazione):

Nel caso di condotte di non particolare rilevanza ed offensività e che non abbiano pertanto arrecato un grave danno d'immagine, si prevede un *range* di risarcimento per danno morale tra i 500,00 ed i 1.000,00 euro. Nei casi più gravi, la valutazione sarà rimessa caso per caso al Giudice Onorario di Pace, anche in deroga ai parametri sopra indicati.

Infine:

- Nei casi di comprovata e documentata indigenza, le somme di cui sopra potranno essere ridotte fino alla metà.
- I valori indicati saranno rivalutati dall'Osservatorio penale ogni due anni dal recepimento.

Genova, li 11/10/2018

Letto, firmato e sottoscritto:

Il Presidente del Tribunale di Genova (Dott. Enrico Ravera)

Il Procuratore della Repubblica (Dott. Francesco Cozzi)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati (Avv. Alessandro Vaccaro)

